

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

25 MAR. 2005

25 MAR. 2005

ADDI

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - AUGELLO - CIOCCHETTI - IANNARILLI -
ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. 398-

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente:
 "Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato
 mediante noleggio di autobus con conducente".



398 25 MAR. 2005

Alleanza **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:** *Alleanza*
OGGETTO: ~~disciplina dell'attività~~ *NOME IN MATERIA* di Trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6;

VISTO il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del Lazio" 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche;

VISTA la Legge 11 agosto 2003, n.218;

VISTI in particolare gli artt. 1, 3 e 4 della stessa legge n.218/03 con cui viene indicata l'opportunità per le Regioni di adottare atti normativi rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza;

VISTO il Regolamento CEE 26 giugno 1969, n.1191, così come modificato dal successivo Regolamento CEE 20 giugno 1991, n.1893 in cui si fissano gli indirizzi per la tutela della libera concorrenza;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n.422 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 4 dicembre 1989, n.73 recante disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus, così come modificata con la legge regionale 9 giugno 1992, n.38;

VISTE le leggi regionali nn.30/98 e 14/99 con le quali le funzioni regionali di cui alla predetta legge n.73/89 sono state delegate alle Province;

CONSIDERATO che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione realizzata attraverso la legge costituzionale n.3 del 18/10/01;

VERIFICATO che a seguito di denunce da parte di alcuni operatori italiani la Commissione Europea ha ripetutamente richiesto informazioni su vari provvedimenti legislativi in relazione a regimi di aiuto nel settore del Trasporto su strada, evidenziando situazioni che possono determinare distorsione del libero mercato, in particolare attraverso l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche, per attività di noleggio;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



398 25 MAR. 2005

VERIFICATA l'urgenza di procedere all'attuazione degli art. 1, 3 e 4 della citata legge n.218/03, mediante la definizione di modalità e criteri con cui garantire la tutela dei principi di libera concorrenza;

VERIFICATO in particolare che le sovvenzioni pubbliche per l'acquisto di autobus per il trasporto pubblico locale nella Regione Lazio risultano di un ordine prevalente e molto elevato, per cui non risulta configurabile il ricorso a forme di compensazioni finanziarie abbinate a pur eccezionali distrazioni degli stessi autobus per attività di noleggio, per cui appare opportuno prevedere il divieto assoluto dei fuorilinea;

CONSIDERATO che, anche ai sensi del citato Decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422 e successive modificazioni, ai fini della tutela dei principi sulla concorrenza, appare opportuno garantire il pieno rispetto della separazione contabile tra i servizi sussidiati e servizi a carattere commerciale;

CONSIDERATO che, nel nuovo contesto indicato dalla legge n.218/03, incentrato sulla liberalizzazione, quale orientamento in grado di garantire la tutela della libera concorrenza, occorre superare il precedente regime vincolistico e contingentato, basato sulla licenza sul singolo autobus, previsto dalla citata legge regionale n.73/89 e dalla legge di modifica n.38/92, per cui appare opportuno prevedere un sistema liberalizzato basato sulla autorizzazione regionale, quale titolo rilasciato alla singola impresa per l'esercizio dell'attività di noleggio;

CONSIDERATO che per il sistema sanzionatorio relativamente alle diverse tipologie di infrazioni, appare opportuno attenersi ad un accordo raggiunto in sede tecnica dalla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, allo scopo di evitare rilevanti discriminazioni per gli utenti, nell'esercizio dell'attività di noleggio tra una Regione e l'altra;

CONSIDERATO che appare urgente superare l'attuale stato di "oggettivo" vuoto normativo, successivo alla predetta legge 218/03, in un settore di cui è stata attribuita, con la riforma del Titolo V della Costituzione, alle Regioni, competenza esclusiva, anche per la concreta conseguenza immediata della mancata definizione delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni, che incide direttamente sul regolare esercizio di una attività economica in regime di libero mercato;

ACQUISITO il parere di legittimità costituzionale rilasciato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

VERIFICATO che la presente deliberazione non è soggetta a procedura di concertazione con le parti sociali;
all'unanimità

DELIBERA

di sottoporre, ai sensi dello Statuto regionale, all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale la seguente proposta di legge concernente: ~~Disciplina dell'attività~~ ^{NORME IN MATERIA} di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", composta da 13 articoli e dalla relazione allegata, che forma parte integrante della presente deliberazione concernente ~~Disciplina~~ ^{NORME} dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



ALLEG. alla DELIB. N. ³⁹⁸
DEL 25 MAR. 2005 ⁹

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“NORME IN MATERIA DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO
MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE”**

de
Pa

[Signature]
Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente.....	5
Art. 4 - Modalità di rilascio dell' autorizzazione.....	6
Art. 5 - Registro regionale e comunicazioni al Ministero delle Infrastrutture e trasporti.....	8
Art. 6 - Verifica della permanenza dei requisiti	9
Art. 7 - Noleggio di autobus e noleggio di autovetture	10
Art. 8 - Autobus acquistati con contributi pubblici e norme di contabilità	11
Art. 9 - Prescrizioni e sanzioni pecuniarie.....	12
Art. 10 - Sospensione o revoca dell'autorizzazione	15
Art. 11 - Disposizioni transitorie.....	17
Art. 12 - Abrogazioni	18
Art. 13 - Entrata in vigore.....	19

Ma
Pier

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



ART. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, nell'ambito della competenza legislativa regionale di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dettati a tutela della concorrenza e del mercato dalla normativa comunitaria e dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante servizio di noleggio di autobus con conducente.

2. La presente legge stabilisce, in particolare:

- a) le modalità per il rilascio dell' autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1;
- b) le modalità e le procedure concernenti l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività di cui di cui al comma 1;
- c) l'istituzione e la gestione del registro regionale delle imprese che svolgono l'attività di cui al comma 1.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, a norma dell'articolo 2 della l. 218/2003:

- a) per imprese esercenti i servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono le imprese che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali) e successive modifiche, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui alla lettera b), utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità;
- b) per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da un'impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo;
- c) per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- d) per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

uo
104

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



ART. 3

(Autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente)

1. L'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente è subordinato al rilascio di autorizzazione regionale.

2. La Regione rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 alle imprese:

- a) che abbiano la sede legale o la principale organizzazione aziendale nell'ambito del territorio regionale;
- b) che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dal d.lgs. 395/2000 e successive modifiche, per la professione di trasportatore su strada di viaggiatori;
- c) che abbiano la disponibilità di autobus e di idonea rimessa nel Lazio.

3. Ai sensi dell'articolo 5 della l. 218/2003, l'autorizzazione di cui al comma 1 non è soggetta a limiti territoriali, consente l'esercizio professionale del servizio di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare al servizio stesso. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

ue
Vee

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



ART. 4

(Modalità di rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è rilasciata dalla struttura regionale competente in materia previa presentazione, da parte dell'impresa interessata, di apposita domanda contenente le dichiarazioni inerenti:

- a) alla denominazione aziendale;
- b) alla sede legale o alla principale organizzazione aziendale;
- c) al possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale, previsti dal d.lgs. 395/2000 e successive modificazioni;
- d) al numero degli autobus in dotazione nel proprio parco macchine ed adibiti al servizio di noleggio;
- e) agli eventuali finanziamenti pubblici per l'acquisto di autobus adibiti al servizio di noleggio;
- f) al possesso o meno dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività di trasporto internazionale su strada di viaggiatori, previsto dal d.lgs. 395/2000;
- g) alla natura giuridica del rapporto di lavoro del personale dell'azienda, che deve comunque rientrare nelle fattispecie previste dall'articolo 6 della legge 218/2003;
- h) al possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/92 e successive modifiche, da parte del personale adibito alla guida degli autobus;
- i) alla disponibilità di idonee rimesse per autobus nel Lazio.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Alla domanda di autorizzazione, in relazione al requisito della idoneità finanziaria, deve essere allegata un'attestazione di affidamento rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l. 395/2000, per un

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



importo pari a Euro 51.645, 69. L'importo è aumentato nella misura di Euro 5.160,00 per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

4. A seguito del rilascio della autorizzazione di cui al comma 1, le imprese che esercitano servizio di noleggio di autobus con conducente sono tenute a comunicare alla struttura regionale competente in materia, entro trenta giorni, la immatricolazione ad uso noleggio di nuovi autobus, con la precisazione delle modalità di rimessaggio, nonché il conseguente adeguamento dell'idoneità finanziaria.

5. Le imprese in possesso di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente rilasciata da altra Regione, che svolgono attività nel Lazio con una stabile organizzazione, devono ivi avere la disponibilità di idonea rimessa.




Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





ART. 5

(Registro regionale e comunicazioni al Ministero delle infrastrutture e trasporti)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l. 218/03, è istituito, presso il Dipartimento Territorio, il registro regionale delle imprese esercenti il servizio di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina i criteri per la tenuta del registro.

2. Nel registro regionale sono iscritte:

- a) le imprese autorizzate dalla Regione all'esercizio del servizio di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;
- b) le imprese autorizzate da altre regioni all'esercizio del servizio di cui alla lettera a) e che svolgono attività nel Lazio con una stabile organizzazione.

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro regionale, le imprese indicate al comma 2, lettera b), inviano alla struttura della Regione Lazio competente in materia, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, inerenti all'autorizzazione rilasciata da altra Regione e alla stabile organizzazione con cui svolgono attività nel Lazio, risultante alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nell'ambito della quale ha sede l'organizzazione stessa.

4. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dell'elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede nel territorio italiano, previsto dall'articolo 4, comma 3, della l. 218/2003, la struttura regionale competente in materia invia annualmente al medesimo Ministero l'elenco delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



ART. 6

(Verifica della permanenza dei requisiti)

1. La Regione effettua periodicamente, almeno ogni tre anni, attraverso un'apposita commissione nominata ai sensi della normativa regionale vigente, la verifica della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce la composizione della commissione, di cui fanno comunque parte rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative, nonché le modalità per l'effettuazione della verifica.




Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





ART. 7

(Noleggio di autobus e noleggio di autovetture)

1. Fermo restando il regime autorizzativo previsto dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche, le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 si considerano abilitate all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui alla citata l.r. 58/1993.

2. Al fine di cui al comma 1, previa presentazione di apposita istanza, il soggetto che dirige l'attività di trasporto dell'impresa ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 395/2000 e successive modifiche, è iscritto di diritto al ruolo dei conducenti di cui alla l.r. 58/93, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nell'ambito della quale l'impresa stessa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

3. I dipendenti delle imprese di cui al comma 1 sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dalla l.r. 58/1993.

uo
flu

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace




ART. 8

(Autobus acquistati con contributi pubblici e norme di contabilità)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della l. 218/2003, è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'utilizzo per l'esercizio, anche occasionale, del servizio di noleggio con conducente di autobus acquistati con contributi pubblici di cui non abbia potuto o non possa beneficiare la totalità delle imprese.

2. Le imprese che esercitano servizi sia di trasporto pubblico locale sia di noleggio di autobus con conducente sono tenute ad adottare un regime di contabilità separata tra le diverse attività, al fine di evitare che i contributi ricevuti per il servizio di trasporto pubblico locale siano utilizzati per il servizio di noleggio di autobus con conducente.

me
Pa


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



ART. 9

(Prescrizioni e sanzioni pecuniarie)

1. In conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 11 marzo 2004 (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3 della l. 11 agosto 2003, n. 218), l'impresa autorizzata all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente è tenuta:

- a) al fine di garantire la sicurezza del servizio, intesa come complesso di norme dirette a perseguire l'incolumità delle persone trasportate sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio, e in conformità alle disposizioni contenute nel d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, ad utilizzare esclusivamente gli autobus adibiti al servizio di noleggio, in regola con la revisione, muniti di cronotachigrafo funzionante nonché di estintore omologato;
- b) al fine di garantire la regolarità del servizio, intesa come complesso di norme dirette a perseguire il rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo, ad effettuare il servizio di noleggio con conducente esclusivamente mediante autobus indicati alla Regione e risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 5;
- c) al fine di garantire la regolarità della documentazione inerente al servizio, intesa come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio mediante autobus con conducente, a conservare a bordo del mezzo copia conforme dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 3, copia conforme del certificato di abilitazione professionale da parte del conducente nonché la carta di circolazione.

2. I conducenti degli autobus sono tenuti a comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, a tenere un atteggiamento decoroso. E' inoltre vietato:

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



- a) far salire sull'autobus persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- c) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), comporta la l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni si applica la sanzione massima.


4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni si applica la sanzione massima.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.500,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 30 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 60 per cento, per le successive infrazioni si applica la sanzione massima.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00.

7. Le sanzioni pecuniarie del presente articolo si applicano anche alle imprese in possesso di autorizzazioni rilasciate da altre regioni, che operano nella Regione Lazio.

8. Restano salve le disposizioni e le sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 6, 7, 9 e 10 della l. 218/2003 concernenti, rispettivamente, il rapporto di lavoro dei conducenti, il documento fiscale da conservare a bordo dell'autobus, le infrazioni


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



compiute da autobus immatricolati all'estero, i servizi internazionali di noleggio in Stati non appartenenti all'Unione europea.

me
Vaer

[Handwritten Signature]
il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



ART. 10

(Sospensione o revoca dell'autorizzazione)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), nonché degli articoli 6 e 7 della l. 218/2003, comporta la sospensione dell'autorizzazione regionale:

- a) da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni, in caso di quattro infrazioni commesse nel corso di un anno, per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente; il numero di tali infrazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio, fino ad un massimo di dieci infrazioni;
- b) da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui l'impresa commetta, nel corso di un anno, almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), comporta la sospensione dell'autorizzazione regionale:

- a) da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni, in caso di quattro infrazioni commesse nel corso di un anno per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente; il numero di tali infrazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio, fino ad un massimo di dieci infrazioni;
- b) da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

3. E' da intendersi come infrazione grave quella infrazione che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

4. Si procede alla revoca dell'autorizzazione:

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



- a) nel caso in cui un'impresa effettui il servizio di noleggio di autobus con conducente con l'autorizzazione sospesa, nel caso in cui incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni;
- b) in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2.

5. La revoca della autorizzazione comporta l'impossibilità per l'impresa di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a partire dalla data della revoca stessa.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche nel caso in cui l'impresa abbia subito la revoca dell'autorizzazione da parte di un'altra Regione.

7. Restano salve le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione previste dagli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 per la perdita dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

cc
Vay

ART. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus rilasciate dai comuni ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73 (Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus) e successive modifiche, devono essere sostituite, previa presentazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge della domanda di cui all'articolo 4, dall'autorizzazione regionale all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stata presentata la domanda ivi prevista, le licenze comunali cessano di avere efficacia.

3. La Giunta regionale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 5 e 6 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



ME
Vau

ART. 12

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73;
- b) la legge regionale 9 giugno 1992, n. 38;
- c) la legge regionale 9 ottobre 1996, n. 42.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Alc
Pa

ART. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



[Handwritten signature]
Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

ALLEG. alla DELIB. N. 392
DEL 25 MAR 2005

Relazione
sulla proposta di deliberazione n°
concernente il disegno di legge sulla "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente".

La presente proposta di legge trae origine dall'urgenza di colmare un "oggettivo" vuoto normativo, successivo all'entrata in vigore della legge n. 218/03, e a seguito della riforma del Tit. V della Costituzione, con cui risulta attribuita la competenza esclusiva alle Regioni per le disposizioni attuative previste dagli art. 1, 3 e 4 della stessa legge n. 218/03.

Considerato che, anche a seguito di denunce da parte di alcuni operatori italiani, che lamentavano una distorsione della libera concorrenza nel settore del Trasporto su strada, attraverso l'utilizzo, da parte di imprese che gestiscono servizi pubblici di linea di autobus acquistati con fondi pubblici per svolgere servizio di noleggio, rispetto agli operatori che svolgono attività di noleggio con autobus acquistati con capitali interamente privati, la Commissione Europea ha esercitato una ripetuta e motivata pressione presso il Governo italiano affinché si assumano tutte le misure normative che garantiscano efficacemente la libera concorrenza nei vari settori di competenza, aprendo anche una procedura di accertamento, con minaccia di consistenti sanzioni pecuniarie, per violazione dei principi comunitari sulla tutela della concorrenza, per cui occorre urgentemente provvedere nel merito, con disposizioni attuative che impediscano effetti distorsivi.

Considerato che nella Regione Lazio i contributi pubblici per l'acquisto di autobus per il servizio del trasporto pubblico locale risultano di un ordine prevalente ed elevato, per cui appare opportuno prevedere il divieto assoluto alle distrazioni di autobus sussidiati per attività di noleggio;

Verificato che appare urgente intervenire sull'assetto del noleggio mediante autobus, per superare l'attuale vuoto "oggettivo" normativo, che segna la mancata definizione delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni, con conseguente diretta incidenza sul regolare esercizio di una attività economica in regime di libero mercato, in un momento in cui si profila una radicale modifica nel sistema delle licenze comunali, introducendo un sistema non più contingentato e basato sulla licenza sul singolo autobus, bensì liberalizzato, basato sull'autorizzazione attribuita alla singola impresa;

Si invia pertanto la presente proposta di legge per la specifica urgenza di venire incontro agli intendimenti ripetuti e mirati della Commissione europea di dare quanto prima disposizioni attuative agli art. 1, 3 e 4 della suddetta legge n. 218/03, in ordine agli impegni da assumere a garanzia dei principi della libera concorrenza, come pure per colmare "l'oggettivo" vuoto normativo determinatosi a seguito dell'entrata in vigore della stessa legge n. 218/03.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

L'ASSESSORE
(Giulio Gargano)



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi

Il Direttore
38560

Roma, li **23 MAR. 2005**

Presidente della Giunta regionale

Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici

Direttore del Dipartimento Territorio

Direttore della Direzione regionale Trasporti

↳ Ufficio del Segretario della Giunta

p. c. Assessore Affari Istituzionali ed Enti Locali

Direttore del Dipartimento Istituzionale

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente".

Si trasmette, per i successivi adempimenti, la proposta di legge in oggetto, definita in collaborazione con la struttura competente in materia.

L'inoltro dello schema di deliberazione sarà curato dalla Direzione regionale Trasporti.

Con l'occasione si fa presente che il suddetto testo, sottraendo ai comuni la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente, deve essere sottoposto, prima dell'approvazione da parte del Consiglio regionale, al parere della Conferenza Regione-Autonomie locali.

Inoltre, trattandosi di una materia sulla quale la Commissione europea ha aperto una procedura di accertamento per violazione, da parte delle Regioni, dei principi comunitari sulla tutela della concorrenza, si ritiene opportuno che il testo sia inviato al Ministero dei Trasporti affinché sia sottoposto, per il tramite dello stesso Ministero, alla valutazione degli uffici della Commissione europea.


D.ssa Giuseppina Mongiardo Florio

